REGOLAMENTO (CEE) N. 4226/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (1) prevede, nel protocollo n. 1 all'articolo 4, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 60 % del volume globale del contingente nel corso del primo semestre ed il 35 % di quest'ultimo durante il primo trimestre; che alla fine di ciascuno dei periodi di cui trattasi occorre riversare immediatamente nella riserva comunitaria i quantitativi dei prodotti in parola assegnati agli Stati membri e da questi ultimi non utilizzati;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria (2); che è quindi opportuno aprire tale contingente tariffario comunitario per l'anno 1989;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che per il periodo di applicazione del presente regolamento condizioni economiche ed amministrative specifiche rendono necessario mantenere una ripartizione del contingente in questione tra gli Stati membri; che, da un lato, le amministrazioni interessate non potranno creare entro il 1° gennaio 1989 le condizioni indispensabili sul piano amministrativo e tecnico per una gestione comunitaria di questo contingente; che, d'altro lato, il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che puo' avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati;

considerando che sembra tuttavia opportuno prevedere un nuovo aumento della riserva comunitaria;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel migliore modo possibile, l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascun Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % del volume contingentale e stabilire che la seconda parte, che ha un volume del 40 %, costituisce la riserva in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale relativo al 1° e 2° trimestre dell'anno in corso;

considerando che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che

(1) GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.
(2) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazi contingentali (in %)
09.1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus	17 500 (peso netto)	0

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. Una prima parte di 10 500 tonnellate del contingente è ripartita tra taluni Stati membri; le quote corrispondenti al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre ammontano — rispettivamente — ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	1° semestre (60 %)		2° semestre (40 %)
	1° trimestre (35 %)	2° trimestre (25 %)	
Benelux	294	210	335
Danimarca	75	54	86
Germania	805	574	920
Francia	1 638	1 170	1 872
Grecia	64	46	73
Irlanda	99	71	113
Italia	52	37	60
Regno Unito	648	463	741
Totale	3 675	2 625	4 200

3. La seconda parte di 7 000 tonnellate del contingente, ripartita in 2 450, 1 750 e 2 800 tonnellate corrispondenti — rispettivamente — al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre, costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati negli altri Stati membri, corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

5. Gli Stati membri di cui al paragrafo 2, versano senza indugio nella riserva i quantitativi delle quote loro assegnate al momento della ripartizione del volume contingentale relativo al primo ed al secondo trimestre, le quali non siano state utilizzate al 31 marzo ed al 30 giugno 1989.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5 o dell'articolo 4 — è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della

riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1989, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1989, ecceda il 20% dell'importo iniziale. Può essere riservata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1989 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle proprie quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, al più tardi il 5 ottobre 1989, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari del Marocco, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS